



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 IN SEDUTA DEL 29/12/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione.

Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO	Sindaco	Presente
SPERONI ALFREDO	Consigliere Anziano	Presente
BASSI ETHEL	Consigliere	Presente
VILLA FRANCESCO	Consigliere	Presente
DE PALMI CRISTINA	Consigliere	Presente
SETTI MAURIZIO	Consigliere	Presente
GOZZI VALENTINA	Consigliere	Assente
SETTI GUALBERTO	Consigliere	Presente
GALLI DANIELE	Consigliere	Presente
MANFREDI PAOLO	Consigliere	Assente
PESCARA ANDREA	Consigliere	Presente
CHIESI IVAN	Vice Sindaco	Presente
PATERLINI MAURIZIO	Assessore E	Presente
VILLA PAOLO	Assessore E	Presente
GUATTERI CARLA	Assessore E	Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Lisa Garuti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO

RECEPIMENTO DELL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 922 DEL 28/06/2017

RECEPIMENTO DELL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 922 DEL 28/06/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), ed in particolare:

- l'articolo 2-bis "Uniformazione della disciplina edilizia", il quale fissa l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di:

- a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001;
- b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della medesima legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);
- c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

- l'articolo 12 (Atti regionali di coordinamento tecnico), il quale prevede che al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, la Regione e gli enti locali definiscano in sede di Consiglio delle Autonomie locali il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale, e che, entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti "sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili", precisando che "decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio";

- l'articolo 57, il quale, al comma 4, ridefinendo il termine di recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010, stabilisce che in caso di inutile scadenza di tale termine, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, approvassero coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento tecnico regionale;

- l'articolo 58, il quale, fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000, consente ai Comuni di apportare modifiche al regolamento edilizio, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente.

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ss. mm. , ed in particolare l'articolo 18-bis "Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica", aggiunto dalla legge regionale n. 15/2013, il quale:

- al comma 1 prevede che: *"Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni*

degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:

a) dalle leggi statali e regionali, b) dai regolamenti, c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) dalle norme tecniche, e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”;

- al comma 2 prevede che: “Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed in particolare l'articolo 4, comma 1-sexies (introdotto dall'articolo 17-bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), secondo il quale *“Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio - tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio - tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;*

VISTI i decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare:

- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (cd. decreto SCIA 1), recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (cd. decreto SCIA 2), recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

VISTI gli accordi e le intese siglati in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali, in materia di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi e regolamento edilizio - tipo, ed in particolare:

- l'accordo del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 128 del 5 giugno 2017;

- l'intesa del 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui

all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 268 del 16 novembre 2016;

- l'accordo del 18 dicembre 2014, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la

presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2015;

- l'accordo del 12 giugno 2014, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 161 del 14 luglio 2014.

VISTI gli atti di coordinamento tecnico già assunti dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000 ed ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013, ai fini della semplificazione dei regolamenti edilizi comunali e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché ai fini dell'uniformazione delle definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia e della modulistica edilizia, ed in particolare:

a) l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, assunto con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014;

b) l'atto di coordinamento per la definizione della modulistica edilizia unificata assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 7 luglio 2014, nonché la successiva deliberazione n. 221 del 16 febbraio 2015 sulla conformità ai modelli definiti con il precitato accordo tra governo, regioni e autonomie locali del 18 dicembre 2014, e gli atti di aggiornamento della stessa modulistica edilizia unificata assunti con determinazioni del Responsabile del Servizio giuridico del territorio ;

c) l'atto di coordinamento per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014

(contenente anche modifiche delle definizioni tecniche uniformi di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279/2010).

RICHIAMATA la Delibera di GR n. 922 del 28/06/2017 avente ad oggetto " Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia " con la quale la Regione ha provveduto aggiornare ed integrare il contenuto di diversi atti di coordinamento tecnico ed in particolare, per il nostro ambito territoriale regionale e per i relativi Comuni, a:

1) prendere atto dello schema di regolamento edilizio - tipo di cui all'allegato 1 dell'intesa del 20 ottobre 2016;

2) aggiornare le definizioni tecniche uniformi di cui all'atto di coordinamento del 4 febbraio 2010, in coerenza alle definizioni uniformi contenute nell'Allegato 1-A dell'intesa del 20 ottobre 2016;

TENUTO CONTO che con detto atto di coordinamento tecnico la Regione ha definito i termini, le modalità e gli effetti dei dovuti recepimenti da parte dei Comuni in coerenza alle previsioni contenute nei richiamati accordi del 20 ottobre 2016 e del 4 maggio 2017.

RICHIAMATA la strumentazione tecnica Comunale ed in particolare:

- il regolamento edilizio del Comune di Castelnovo di Sotto inizialmente approvato con delibera di CC. n. 114 del 28_10_1969, sottoposto a specifiche revisioni che hanno portato ad un testo coordinato approvato con delibera di C.C. n. 5 del 30_01_1974;
- la delibera di C.C. n. 92 del 25_11_1977 con la quale sono state apportate modifiche alla lettera A "locali di abitazione" e D "Locali di Servizio" dell'Art. 27 "Dimensionamento " nonché all'Art. 28

“Illuminazione ed areazione, riscaldamento ed acustica” del Regolamento Edilizio;

- la delibera di C.C. n. 6 del 20/01/1978 con la quale è stata determinata la quota di contributo afferente il costo di costruzione in relazione alla delibera di Consiglio Regionale n. 1098 del 29/07/1977;
- la delibera di CC n. 31 del 19 marzo 1985 con la quale sono state apportate modifiche alla lettera B e C dell'Art. 27 “Dimensionamento” del regolamento edilizio;
- la delibera di C.C. n° 168 del 18/10/1988 con la quale è stato approvato il piano del colore;
- la delibera G.C. n. 82 del 22/06/1998 Oneri di Urbanizzazione di cui alla legge 10/1977 Aggiornamento tabelle parametriche”;
- la delibera CC. n. 5 del 21/02/2000 “Determinazione Costo di Costruzione e sua applicazione ai sensi della deliberazione C.R.ER n 1108 del 29/03/1999 e convenzioni tipo per interventi di edilizia abitativa convenzionata e interventi in zona agricola;
- la delibera di CC n° 82 del 5 novembre 1998 e successive modificazioni con la quale sono approvate le modalità regolamentari per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone di seguito reg. C. O. S. A. P.;
- il PRG del Comune di Castelnuovo di Sotto e le relative Norme Tecniche di Attuazione approvati con delibera di Giunta Regionale n. 886 del 8 giugno 1999 e successive varianti;
- la delibera di CC. n. 11 del 23/02/1999 con la quale è stata approvata la zonizzazione acustica del territorio Comunale;
- la Delibera CC. n. 5 del 21/02/2000 Determinazione Costo di Costruzione e sua applicazione ai sensi della deliberazione C.R.ER n 1108 del 29/03/1999 e convenzioni tipo per interventi di edilizia abitativa convenzionata e interventi in zona agricola;
- la delibera di G.C. n. 78 del 8 ottobre 2002 con la quale è stato definito il perimetro del centro abitato di cui all'Art. 4 del DPR 285 1992 "nuovo codice della strada " e relative modificazioni;
- la delibera di CC. N. 39 del 10/09/2009 con la quale è stata istituita la commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” costituendo il titolo del cap. 2° e gli articoli 1,2,3;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2014 con la quale sono state recepite le definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010;
- la delibera di C.C n. 41 del 29 dicembre 2016 con la quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione al fine di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

TENUTO CONTO che:

- l'Art.6 “Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio” della L.R. 15 /2013 aggiornato dall'Art. 7 L.R. 23 giugno 2017, n. 12 sono stati ridefiniti compiti e funzioni della commissione;
- l'Art. 2 " Recepimento dello schema di regolamento edilizio - tipo di cui all'Allegato I " dell'atto di coordinamento tecnico approvato con la Delibera di GR n. 922 del 28/06/2017 prevede che:

-1. " In coerenza ai contenuti dell'intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio - tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001, i Comuni conformano il proprio regolamento edilizio assunto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/2013, o, in via transitoria, il proprio regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui alla legge regionale n. 20/2000, o il proprio regolamento edilizio di cui alla previgente legge regionale n. 47/1978 (di seguito, per tutte queste ipotesi, “regolamento edilizio”), alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio - tipo di cui al qui Allegato I, secondo le modalità definite nei seguenti commi.

- 2. I Comuni provvedono alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, secondo una delle due seguenti metodologie:

a) riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento edilizio - tipo di cui all'Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi;

b) oppure, in via provvisoria, in attesa della compiuta riorganizzazione dei contenuti del regolamento edilizio da realizzare nell'ambito dell'adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge urbanistica regionale in via di approvazione (progetto di legge d'iniziativa della Giunta n. 4223, in corso di esame da parte dell'Assemblea legislativa regionale), attraverso l'integrazione, in testa all'attuale regolamento edilizio, di una Tavola di corrispondenza che riproduca l'indice generale del regolamento edilizio - tipo, di cui all'Allegato I, e riporti, per ognuna delle Parti, dei Titoli e dei Capi previsti dal medesimo schema, l'indicazione delle corrispondenti sezioni e articoli e delle relative pagine dell'attuale regolamento edilizio.

- 3. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, recepiscono le nuove Disposizioni Tecniche Uniformi con gli atti con i quali adeguano il regolamento edilizio allo schema tipo (in particolare richiamando le nuove DTU nella Parte Prima del regolamento edilizio, come prescritto dall'Allegato I, paragrafo 4, lettera a., del presente Atto di coordinamento) o, quantomeno, adeguando alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, gli atti con i quali curarono il recepimento delle precedenti definizioni tecniche uniformi regionali, a norma dell'articolo 57, comma 4, LR 15/2013".

VERIFICATO che:

- decorso inutilmente il termine, stabilito dalla Regione anche le nuove Disposizioni Tecniche Uniformi trovano diretta applicazione, prevalendo su quelle con esse incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio (l'articolo 12, comma 2, LR 15/2013);
- qualora l'adeguamento alle nuove DTU, comporti la variazione delle capacità edificatorie previste dal piano urbanistico o dal regolamento edilizio, il Comune provvede, entro lo stesso termine di 180 giorni di cui al comma 3, con deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e dell'articolo 57, comma 4, LR 15/2013, ad approvare coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le capacità edificatorie ammesse dallo strumento prima e dopo l'adeguamento;
- a far data dall'entrata in vigore dell'Atto di coordinamento tecnico di cui alla Delibera di GR n. 922 del 28/06/2017, i Comuni utilizzano in ogni caso tutte le DTU nei regolamenti edilizi adottati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), LR 15/2013, e negli strumenti che saranno adottati sulla base della nuova legge urbanistica regionale, ora in via di approvazione (progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 4223, proposto con deliberazione n. 218 del 27 febbraio 2017, in corso di esame da parte dell'Assemblea legislativa regionale), nonché, in via transitoria, negli strumenti urbanistici che saranno adottati o approvati successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni della stessa deliberazione, secondo la disciplina statale e regionale previgente;
- per gli strumenti urbanistici già adottati alla data di entrata in vigore dell'Atto di coordinamento tecnico richiamato l'adeguamento alle DTU contrassegnate da asterisco deve essere compiuto prima dell'approvazione, senza la necessità della ripubblicazione degli strumenti;
- fino alla revisione dei contenuti delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 849 del 4 marzo 1998 e n. 1108 del 29 marzo 1999, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione continuano ad applicarsi le definizioni tecniche contemplate nelle stesse deliberazioni.

CONSIDERATO che:

- come indicato dalla delibera regionale:

1_ nella prima parte dello schema del regolamento edilizio tipo, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia", è richiamata e non riprodotta la disciplina generale della attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;

2_ la seconda parte dei regolamenti edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella prima parte del regolamento edilizio;

3_ i requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie;

4_ i Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla seconda parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione dei criteri di progettazione per il superamento delle barriere architettoniche, per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
- f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
- g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;
- h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

5_ le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo l'indice generale definito dallo schema adottato per semplificarne la consultazione e garantirne l'uniformità di impianto, rispettando la suddivisione tra Parti, Titoli e Capi, stabilita nello stesso indice, senza la necessità di regolamentare tutte le singole voci;

6_ eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.

TENUTO CONTO che:

- diverse parti del regolamento edilizio attualmente vigente sono superate a fronte della entrata in vigore di più recenti disposizioni nazionali, regionali e comunali;
- diversi punti del regolamento edilizio tipo regionale sono stati disciplinati da disposizioni regolamentari comunali di diversa natura quali il piano del Colore, la disciplina COSAP o da specifiche deliberazioni in recepimento a disposizioni normative regionali e nazionali.

- non è disponibile un testo unitario coordinato del regolamento Edilizio Comunale;

VERIFICATO che:

- la normativa tecnica urbanistica ed edilizia di competenza del Comune di Castelnuovo di Sotto dovrà essere oggetto di una revisione completa in grado di recepire il mutato assetto normativo urbanistico e tecnico nell'ottica di perseguire il miglioramento della qualità edilizia e della sicurezza delle costruzioni;
- in sede di revisione del PRG secondo le nuove disposizioni regionali si dovrà provvedere ad una completa ridefinizione e coordinamento della disciplina regolamentare edilizia di competenza comunale in grado di recepire e disciplinare compiutamente per l'ambito di competenza previsto dalle normative nazionali e regionali.

RICHIAMATI :

- l'Art. 12 "Atti regionali di coordinamento tecnico" della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio),
- l'Art. 2 2° comma Delibera Num. 922 del 28/06/2017 "APPROVAZIONE DELL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013 con riferimento all'Art. 2 2° comma lettera b);
- l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

RITENUTO opportuno, in attesa della compiuta riorganizzazione dei contenuti del regolamento edilizio da realizzare nell'ambito dell'adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge urbanistica regionale in via di approvazione, provvedere al recepimento delle disposizioni della Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017 attraverso la predisposizione di una "tavola di corrispondenza" che riproduca l'indice generale del regolamento edilizio - tipo, di cui all'Allegato I della delibera regionale che riporti, per ognuna delle parti, dei titoli e dei capi previsti dal medesimo schema, l'indicazione delle corrispondenti sezioni e articoli e delle relative pagine dell'attuale regolamento edilizio attualmente applicabili o di altro atto comunale con il quale siano disciplinate a livello comunale dette disposizioni riportando in detta tavola i riferimenti ad atti regolamentari dove sono rinvenibili le disposizioni del regolamento edilizio tipo;

RITENUTO altresì necessario procedere all'aggiornamento delle definizioni tecniche uniformi regionali (DTU) già recepite con delibera di C.C. n. 6 del 26/02/2014 con l'inserimento delle nuove definizioni tecniche introdotte e modificate dalla Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017 dando atto che il recepimento delle nuove definizioni tecniche non ha ulteriori influenze sul dimensionamento del PG vigente.

RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO dell' allegato parere favorevole, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v., dal Responsabile del 3° Servizio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non richiede il parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, e 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v..

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 9 – Voti favorevoli 9 - contrari 0 – astenuti 0

DELIBERA

1- DI RECEPIRE per le motivazioni espresse in premessa narrativa le disposizioni stabilite dall'atto di coordinamento tecnico approvato con delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017;

2 - DI APPROVARE ai sensi dell'Art. 12 comma 2 della L.R 15_2013 :

- la "Tavola di corrispondenza delle disposizioni comunali attualmente vigenti allo schema di regolamento edilizio tipo approvato con delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017 allegato " A " alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.
- l'aggiornamento delle definizioni tecniche uniformi (D.T.U.) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2014 in recepimento delle nuove definizioni tecniche uniformi dell'edilizia definite con l'atto di coordinamento tecnico approvato con Delibera di GR n. 922 del 28/06/2017 come riportate all'interno dell'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4 - DI DARE ATTO che il presente atto costituisce adeguamento tecnico alla strumentazione urbanistica ed edilizia del comune e non comporta ripercussioni sul bilancio dell'ente;

5 - DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti conseguenti il presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Successivamente,

Al fine di adeguare la strumentazione urbanistica ed edilizia del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 9 – Voti favorevoli 9 - contrari 0 – astenuti 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Maurizio Bottazzi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti